

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Dresden — Interpretazione dell'art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37) — Normativa nazionale che esclude le reti interamente ubicate nel territorio di un'impresa (*Betriebsnetze*) dal principio del libero accesso dei terzi alle reti di trasporto e di distribuzione dell'elettricità

Dispositivo

L'art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, va interpretato nel senso che osta ad una disposizione come l'art. 110, n. 1, punto 1, della legge 7 luglio 2005, relativa all'approvvigionamento di energia elettrica e di gas, detta «legge sulla gestione razionale dell'energia» [*Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)*], che dispensa taluni gestori di sistemi di approvvigionamento energetico dall'obbligo di concedere ai terzi il libero accesso a tali sistemi, argomentando che essi sono ubicati in una zona operativa che costituisce un'area geografica unitaria e che sono utilizzati principalmente per provvedere al trasporto di energia all'interno di una determinata impresa e verso imprese collegate.

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard

(Causa C-462/06) (¹)

(Regolamento (CE) n. 44/2001 — Sezione 5 del capo II — Competenza in materia di contratti individuali di lavoro — Sezione 2 di detto capo — Competenze speciali — Art. 6, punto 1 — Pluralità di convenuti)

(2008/C 171/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline

Convenuta: Jean-Pierre Rouard

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione degli artt. 6, n. 1, 18, n. 1 e 19 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Norme sulla competenza in materia di contratti individuali di lavoro — Situazione di un lavoratore licenziato che ha prestato la sua attività, in Stati terzi, per conto di due società di un gruppo aventi sede in due diversi Stati membri

Dispositivo

La norma sulla competenza speciale prevista dall'art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non è applicabile ad una controversia di cui alla sezione 5 del capo II di detto regolamento, relativa alle norme sulla competenza applicabili in materia di contratti individuali di lavoro.

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Koszalinie — Repubblica di Polonia) — Halina Nerkowska/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie

(Causa C-499/06) (¹)

(Pensione d'invalidità concessa alle vittime civili della guerra o della repressione — Requisito di residenza nel territorio nazionale — Art. 18, n. 1, CE)

(2008/C 171/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Parti

Ricorrente: Halina Nerkowska

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Okręgowy w Koszalinie — Interpretazione dell'art. 18 CE — Compatibilità di una disposizione nazionale che subordina il pagamento dell'assegno accordato alle vittime della guerra e delle sue conseguenze al presupposto della residenza sul territorio nazionale

Dispositivo

L'art. 18, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale quest'ultimo neghi ai suoi cittadini, in generale e in ogni caso, il versamento di una prestazione concessa alle vittime civili della guerra o della repressione per la sola ragione che essi non risiedono durante tutto il periodo di versamento di tale prestazione nel territorio di detto Stato, bensì in quello di un altro Stato membro.

(¹) GU C 20 del 27.1.2007.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-503/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici — Regione Liguria)

(2008/C 171/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Adozione e applicazione, da parte della Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di tutela degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni fissate dall'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1)

Dispositivo

1) A seguito dell'adozione e dell'applicazione, da parte della Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quest'ultima.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 82 del 14.4.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Causa C-162/07) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Soggetti passivi — Art. 4, n. 4, secondo comma — Società madri e società controllate — Attuazione, da parte dello Stato membro, del regime del soggetto passivo unico — Presupposti — Conseguenze)

(2008/C 171/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA

Convenuti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — «Persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi» — Nozione sufficientemente precisa per permettere agli Stati membri di applicare il regime dell'IVA previsto — Nozione di vincolo — Disposizione nazionale che subordina l'esistenza di un vincolo a un periodo di tempo minimo per evitare gli abusi di diritto

Dispositivo

1) L'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base